

Le Guide
di

TUTTOSCUOLA

Come cambiano
le prove INVALSI



Trent'anni di storia
del sistema di valutazione

La svolta del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 62



Cos'è TuttoAlternanza.it?

Una piattaforma che offre **soluzioni innovative e pratiche** per realizzare un'**Alternanza Scuola-Lavoro di qualità**, ma anche un portale per snellire le incombenze burocratiche delle scuole, grazie all'interfaccia scuola-azienda.



Un'offerta didattica di qualità

TuttoAlternanza.it nasce dalla sinergia tra **Tuttoscuola**, la testata che da oltre 40 anni è al servizio della scuola, **CivicaMente**, società da 25 anni specializzata nell'uso della tecnologia digitale per l'educazione e **IUL**, l'Università telematica promossa da **INDIRE** e **Università di Firenze**.

4 pacchetti formativi

Le attività di Alternanza Scuola-Lavoro proposte da TuttoAlternanza.it, includono **4 corsi da 25 ore** ciascuno, rivolti agli studenti:

- Soft skills
- Comunicazione
- Auto-imprenditorialità e business planning
- Sicurezza nei luoghi di lavoro

I pacchetti proposti forniscono **nozioni, tecniche e competenze** funzionali all'introduzione nel mondo del lavoro e alla capitalizzazione dell'esperienza in azienda. Sono certificati da IUL/INDIRE.



Giornalisti in Alternanza

TuttoAlternanza.it fonde l'esperienza all'innovazione, offrendo agli studenti in Alternanza Scuola-Lavoro l'opportunità di partecipare attivamente a un **percorso di giornalismo in modalità smartworking**, della durata complessiva di 70 ore.

Attraverso il TeleStage (lavoro a distanza), Istituti Scolastici, anche lontani, possono entrare in contatto e collaborare a un progetto comune, eliminando ogni barriera fisica e territoriale. I ragazzi saranno protagonisti di una grande inchiesta giornalistica sul campo, guidati dalla Redazione di Tuttoscuola.

4. Trent'anni di storia del sistema di valutazione

La lunga marcia della valutazione di sistema

La svolta del 2003

Gli economisti alla guida dell'Invalsi

7. La svolta del decreto legislativo

13 aprile 2017, n. 62

Il decreto pone termine all'ambiguità

La valutazione didattica va ripensata

La nuova frontiera delle soft skills

10. Il nuovo Invalsi

Prove Invalsi. Dall'anno prossimo

cambia tutto, o quasi

Invalsi. Il decreto legislativo cambia tempi ed effetti delle prove nazionali. E non solo

L'Invalsi esce dagli esami di Stato del I ciclo

L'Invalsi si affaccia all'esame di Stato del II ciclo

15. L'Invalsi cambia pelle

Invalsi. Quel che c'era e quel che ci sarà

Come e quando cambiano le prove nazionali

Invalsi - Tavola di sintesi dei cambiamenti



INDICE



TRENT'ANNI DI STORIA DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE

La lunga marcia della valutazione di sistema

In materia di valutazione il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 segna il punto d'arrivo di una lunga, almeno trentennale, incertezza sulla finalità del servizio nazionale di valutazione. Ne ripercorriamo le tappe.

Di valutazione di sistema si cominciò a parlare in Italia negli anni ottanta dello scorso secolo, quando il CEDE (Centro Europeo dell'Educazione), allora presieduto da Aldo Visalberghi, un pedagogista di formazione deweyana con una vasta rete di rapporti internazionali, provò a utilizzare le indagini comparative promosse dalla IEA (*International Association for the Evaluation of Educational Achievement*) - alle quali anche l'Italia partecipava con piccoli campioni di studenti selezionati dallo stesso CEDE, senza coinvolgimento diretto del MPI - per mettere in evidenza la necessità di disporre anche in Italia di dati oggettivi riguardanti l'andamento complessivo del sistema educativo.

Esigenza esplicitata poi nel corso delle due successive presidenze, anch'esse assegnate a pedagogisti: Umberto Margiotta (1991-1996), che entrò però in rotta di collisione con l'ancora potente tecnostuttura di vertice del MPI, orientata ad affidare il costituendo servizio nazionale di valutazione al corpo ispettivo centrale, e Benedetto Vertecchi (1997-2001), che invece poté operare in sintonia con il nuovo ministro Luigi Berlinguer, d'intesa con il quale fu istituito il Servizio Nazionale per la Qualità dell'Educazione (maggio 1997). Questa funzione fu poi assunta nel luglio 1999 dal neocostituito Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema di Istruzione (Invalsi) subentrato al CEDE. Ma non si andò in sostanza oltre il livello della progettazione.

La svolta del 2003

La costruzione del sistema nazionale di valutazione prese effettiva consistenza solo nella legislatura successiva (2001-2006), nel quadro della riforma Moratti (legge 18 marzo 2003, n. 53), con il varo del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 (Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo istituto).

Alla guida dell'Invalsi (che pur non cambiando acronimo estendeva il suo campo di analisi alla formazione, in coerenza con la suddivisione del secondo ciclo in due aree, quella liceale e quella della istruzione e formazione) Letizia Moratti preferì inviare non un pedagogista, ma un tecnico esperto di valutazione della qualità in campo industriale, l'ingegnere Giacomo Elias, ordinario di fisica tecnica all'università di Milano, già presidente dell'ISO (International Organization for Standardization).

Il compito affidatogli dal ministro, affiancata dal sottosegretario Valentina Aprea, era quello di effettuare una sistematica valutazione delle performance delle scuole letta attraverso la rilevazione tramite test dei livelli di apprendimento raggiunti dagli



alunni in italiano (lingua materna), matematica e scienze, le stesse aree previste dall'indagine Ocse-Pisa per i quindicenni, in corso dal 2000, e da altre ricerche comparative come quelle della IEA. Tali test, a regime, si sarebbero dovuti svolgere alla fine dei bienni didattici del primo e del secondo ciclo, in funzione sia valutativo-comparativa sia, per le scuole, di feedback programmatico ed autovalutativo.

Si scelse di effettuare rilevazioni universali, e non a campione, anche per consentire alla generalità dei docenti e delle scuole di prendere familiarità con la cultura della valutazione di sistema.

Tra il 2001 e il 2004 si svolsero dunque tre tornate di progetti pilota non obbligatori per le scuole ma con vasta partecipazione delle stesse. Dal 2005 la rilevazione degli apprendimenti divenne infine obbligatoria, rimanendo comunque nell'ambito della valutazione di sistema, non riferita cioè ai livelli di apprendimento raggiunti dai singoli studenti.

Gli economisti alla guida dell'Invalsi

Nel gennaio 2007 il secondo governo Prodi, subentrato da pochi mesi a quello di Berlusconi-Moratti (ministro della PI Giuseppe Fioroni, ma soprattutto ministro dell'economia Tommaso Padoa Schioppa), decise il commissariamento dell'Invalsi portando alla guida dell'Istituto due economisti di estrazione Bankitalia, Piero Cipollone (2007-2011) e successivamente Paolo Sestito (2011-2013), entrambi poi rientrati nella Banca di provenienza.

Dopo una breve esitazione iniziale si confermò la scelta di sottoporre l'intera popolazione scolastica ai test. Fu allora che cominciarono le polemiche sulle finalità delle prove Invalsi, accusate da alcuni - si ricordano in particolare i rilievi mossi dal matematico Giorgio Israel - di andare oltre l'obiettivo della valutazione di sistema e di spingere la didattica disciplinare delle materie oggetto delle prove verso un apprendimento di tipo esecutivo, meccanicistico, orientato al superamento dei test e non alla formazione critica di soggetti intellettualmente liberi e autonomi.

In questo modo, si obiettava, la valutazione finiva per svolgere un doppio compito: il primo era quello istituzionale, centrato sulla misurazione delle performance del sistema (scuole, territori, discipline ecc.), il secondo, non istituzionale e inizialmente non intenzionale, era quello di influire sulla didattica in funzione del superamento del test da parte dei singoli studenti, effetto amplificato dall'inserimento della prova nazionale Invalsi nell'esame di licenza media voluto dal ministro Fioroni.



Un corso di Lumsa e Tuttoscuola

Il Dirigente scolastico, un leader per l'educazione

Per dirigenti scolastici in servizio: un qualificato corso di aggiornamento
Per chi aspira a diventarlo: il corso prepara al concorso per Dirigenti Scolastici

Direttore del corso: Italo Fiorin, Angelo Paletta

STRUTTURA DEL CORSO

- ✓ 12 lezioni, con combinazione teorico-esperienziale (2 ore di un esperto di fama + 1 ora di un ds esperto)
- ✓ 4 webinar di tutoraggio
- ✓ 5 focus su nuovi modelli di scuola (acquistabili anche separatamente - € 149)

Le lezioni sono tenute da docenti universitari e Dirigenti Scolastici con qualificata esperienza nella scuola reale.

OPZIONI E PREZZI(*) PER ISCRIZIONE AL CORSO:

- **Webinar in diretta (€ 550)**: potrai interagire via chat con il docente, con la segreteria e con gli altri partecipanti. E rivedere la registrazione delle lezioni, quando e quante volte vuoi
- **Webinar in differita (€ 490)**: potrai rivedere le lezioni quando e quante volte vuoi
- **singolo webinar in diretta (€ 100)**: puoi scegliere solo le lezioni di maggiore interesse per te

• (*) IVA INCLUSA

ATTESTATO DI FREQUENZA

IN COLLABORAZIONE CON UNA UNIVERSITÀ

UTILIZZA LA CARTA DEL DOCENTE

Per informazioni chiamaci al numero 06.6830.7851
oppure invia una mail a formazione@tuttoscuola.com
Visita anche il nostro portale www.tuttoscuola.com



COME FREQUENTARE IL CORSO

Il corso prevede più modalità di partecipazione a tua scelta:



in contemporanea allo svolgimento delle lezioni, attraverso un collegamento via **webinar** dal proprio pc, tablet o smartphone, che permette di ascoltare e vedere il docente e di interagire attraverso un'apposita chat^{**}



al termine delle lezioni, da **casa**. Potrai rivedere le lezioni quando e quante volte vuoi

(**) e' necessaria una buona connessione internet

PER ISCRIVERTI

utilizza il seguente link

<https://attendee.gotowebinar.com/register/7355513268011454979>

C'era il rischio di una sovrapposizione, con rischi di conflittualità, tra la valutazione di sistema – finalmente e meritoriamente messa a regime al termine di un lungo percorso a ostacoli – e la valutazione didattica, di competenza degli insegnanti. Questa ambiguità si è trascinata per anni.

LA SVOLTA DEL DECRETO LEGISLATIVO 13

APRILE 2017, N. 62

Il decreto pone termine all'ambiguità

Ora ci sono buone ragioni per ritenere che la soluzione individuata dal decreto legislativo 62/2017 sulla valutazione faccia chiarezza in proposito in due modi: togliendo la prova nazionale Invalsi dal contesto dell'esame di licenza e rinunciando al ventilato inserimento di una analoga prova nazionale nel nuovo esame di maturità, che farà il suo esordio nel 2019.

Le prove Invalsi saranno sostenute obbligatoriamente prima degli esami di fine ciclo, e del loro esito, che non influirà sul voto finale, resterà tuttavia traccia nel curriculum individuale: una soluzione equilibrata che rispetta l'autonomia valutativa dei corpi docenti e che mette comunque a disposizione degli stessi studenti ai fini dell'auto-orientamento, e anche delle famiglie, delle università e dei datori di lavoro, un ulteriore (ma non alternativo) elemento di giudizio sulle capacità dei singoli soggetti.

Le scelte fatte dal decreto appaiono così adeguate a una visione del ruolo dell'Invalsi che fa riferimento prioritariamente ad obiettivi di valutazione di sistema, senza interferenze con la valutazione didattica. In questo senso giunge a conclusione un lungo cammino, iniziato in Italia con Visalberghi (e intuito prima ancora da Gozzer), strutturato dalla legge n. 53, ed entrato poi in una fase di ambiguità dalla quale sembra ora essere finalmente uscito con una soluzione sostanzialmente bipartisan.

Le proteste di Cobas e Unicobas, che anche quest'anno hanno attuato scioperi contro i test Invalsi, perdono a questo punto una delle principali motivazioni, perché è venuto meno l'oggetto del contendere, il *teaching*

to test. Ciò non toglie che il problema di una correlazione sistemica tra valutazione di sistema e valutazione didattica debba essere affrontato, alla luce dell'evidente contrasto tra gli esiti dell'una (prove Invalsi e PISA) e quelli dell'altra (esami di licenza e di maturità).

La valutazione didattica va ripensata

La capacità predittiva dei test PISA riferita al destino scolastico e professionale dei soggetti quindicenni valutati è stata mostrata da numerose ricerche, e si sbaglierebbe dunque a non tenerne conto, senza per questo giungere alla conclusione di considerarla più affidabile rispetto a quella didattica, che per molti versi è più ampia e significativa perché prende in considerazione variabili non rilevabili tramite test. Tuttavia lo scarto tra l'esito dei due tipi di valutazione, riferito a classi, scuole e territori, è talmente vistoso da sollevare effettivamente un interrogativo sull'attendibilità della valutazione didattica fatta dagli insegnanti in sede di scrutinio e di esami. Fenomeno che si nota anche analizzando l'esito dei test Invalsi.

Da questo punto di vista andrebbe fatto uno sforzo per rendere più omogenei a livello nazionale i criteri di valutazione delle prove d'esame, come si potrebbe fare proponendo ai commissari apposite griglie di valutazione: compito abbastanza agevole, peraltro, nel caso della correzione e attribuzione del voto alle prove scritte delle materie caratterizzanti delle varie tipologie di maturità, adeguatamente strutturate, meno agevole ma non impercorribile per la prova di italiano e per la prova orale.

Una volta stabiliti criteri più oggettivi per la valutazione didattica, almeno per il voto della maturità, emergerebbe probabilmente la stessa distribuzione squilibrata che compare nelle prove PISA e Invalsi, con **forte penalizzazione del Mezzogiorno** e degli studenti – a maggior ragione di quelli meridionali – dell’istruzione professionale.

Per porre rimedio a questa evidente mancanza di equità della scuola italiana occorrerebbe agire a monte delle prove finali intervenendo con appropriati interventi organizzativi e di formazione degli insegnanti soprattutto nelle aree e situazioni nelle quali la valutazione di sistema (PISA e Invalsi) segnala debolezze e forti dislivelli tra e nelle scuole. Si tratta di una priorità che il Piano nazionale per la formazione dei docenti 2016-2019 non indica con il particolare rilievo che meriterebbe.

Senza interventi di riequilibrio, monitorabili e valutabili nei risultati con criteri oggettivi, la scuola italiana resterà iniqua, più o meno come lo Stato borghese secondo il noto aforisma di Pietro Nenni: “forte con i deboli e debole con i forti”.



La nuova frontiera delle soft skills

PISA si muove ormai da quasi vent’anni sulla frontiera della valutazione delle competenze in lingua materna, matematica e scienze raggiunte dagli studenti quindicenni dell’area Ocse e della trentina di Paesi non Ocse che hanno aderito al programma, in corso dal 2000 con cadenza triennale.

L’imponente lavoro di raccolta e analisi dei dati ha consentito, soprattutto nelle ultime edizioni (2012 e 2015), di produrre una serie di approfondimenti comparativi sugli aspetti economici, sociali e organizzativi dei processi formativi in atto nei diversi Paesi, e anche di effettuare studi di tipo diacronico sulle tendenze evolutive in essi emergenti.

Ma sempre a partire dai test riguardanti le tre “competenze base”, valutate attraverso prove sempre più sofisticate, ritenute idonee a mettere in luce, al di là della padronanza della singola area disciplinare, anche caratteristiche più complesse dello stile di apprendimento degli studenti, legate per esempio al genere, al carattere più o meno astratto delle operazioni mentali sollecitate dalle prove, alla attitudine al ‘problem solving’.



Senza entrare nel merito del dibattito sull'idoneità dei test (e del loro approccio costitutivamente statistico-quantitativo) a mettere effettivamente in luce tali più complesse caratteristiche, va osservato che la ricerca in campo psico-pedagogico e medico (neuroscienze, scienze cognitive), e anche quella relativa alle nuove competenze richieste dal mondo del lavoro rivoluzionato dalle nuove tecnologie, hanno evidenziato l'importanza, ai fini del successo negli stessi studi e nelle attività professionali, di "non cognitive skills" come l'empatia, l'apertura mentale, la capacità e disponibilità a collaborare, la flessibilità, insomma delle "character skills" (tratti della personalità) del soggetto, altrettanto se non più importanti delle "cognitive skills" secondo autorevoli studiosi come James Heckman e Tim Kautz, le cui tesi sono state recentemente rilanciate in Italia da Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà.


Lo stesso programma PISA, ha annunciato il suo direttore Andreas Schleicher, si occuperà del tema nell'edizione del 2018, affiancando ai test sulle tre tradizionali aree di rilevazione anche un apposito test riguardante la "global competence", che avrà probabilmente la forma

di un questionario in 15 punti sugli atteggiamenti (*attitudes*) degli studenti in materia di apertura, rispetto per gli altri, responsabilità, valori come la dignità umana e la diversità culturale, elementi che appartengono certo più alla categoria delle *soft* che a quella delle *cognitive skills*.

È difficile, però, che questo tipo di test, ideato pur sempre in un contesto concettuale finalizzato alla valutazione di sistema, possa fornire elementi sufficienti per una valutazione complessiva delle caratteristiche e delle potenzialità dei singoli studenti: questo compito può essere molto meglio svolto dagli insegnanti, a condizione che dopo aver accettato, con qualche difficoltà, la filosofia e le regole della valutazione di sistema nella dimensione "cognitive", vengano messi in condizione di valutare e valorizzare le *soft skills*, per definizione trasversali e interdisciplinari. Solo loro sono in condizione di fare sintesi. Ma la devono saper fare, ovvero devono essere formati e sostenuti per poterla fare. Il piano nazionale di formazione dei docenti se ne occupa? I bandi del PON Scuola guardano anche a questo e sono concepiti per raggiungere questi obiettivi?



IL NUOVO INVALSI



Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 sulla valutazione, attuativo di una delle deleghe previste dalla legge 107/2015, innova notevolmente funzioni e interventi dell'Invalsi, l'istituto nazionale di valutazione del sistema d'istruzione, soprattutto per quanto riguarda le rilevazioni degli apprendimenti.

Le rilevazioni del maggio 2017 sono state le ultime di questo tipo, perché, a cominciare dall'anno prossimo, quasi tutto cambierà per contenuti e per modalità.

Innanzitutto i contenuti. Alle tradizionali discipline di italiano e matematica dall'anno prossimo si affiancherà anche la rilevazione dell'inglese, con la sola esclusione per gli scolari delle seconde di scuola primaria.



A dir la verità, anche le rilevazioni per gli studenti del secondo anno delle superiori potrebbero non comprendere l'inglese e limitarsi alle prove di italiano e di matematica come succede attualmente, perché il nuovo decreto legislativo ha limitato il suo intervento per il secondo ciclo soltanto all'esame di Stato.

È però prevedibile (e augurabile) che il Miur nella prossima direttiva triennale includa la rilevazione dell'inglese anche per seconde classi della secondaria superiore.

Le due innovazioni maggiori del decreto riguardano però il ruolo dell'Invalsi negli esami di Stato di fine ciclo.

**Prove Invalsi.
Dall'anno
prossimo
cambia tutto,
o quasi**

Corso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

A SCUOLA DI SICUREZZA

Un progetto formativo su misura per la scuola.




Tutte i dettagli sul progetto sono disponibili al seguente link

<http://www.tuttoscuola.com/prodotto/scuola-sicurezza-meglio-preparati-spaventati/>

Potrai scaricare le brochure informative e la scheda di iscrizione

ACCREDITAMENTI E CERTIFICAZIONI



Ente di Formazione Accreditato
presso la Regione Umbria



Ente di formazione Certificato
UNI EN ISO 9001:2008 Codici EA35 Ea 37



Escono dall'esame interno del I ciclo le prove di italiano e matematica e, insieme all'inglese, vengono anticipate ad aprile senza, però, pesare più sulla media del voto finale, ma diventano indispensabili per l'ammissione all'esame.

Le prove Invalsi arrivano nel 2019 con tutte e tre le prove per la prima volta al quinto anno delle superiori in funzione, anche qui, per l'ammissione all'esame, senza incidere sul voto finale.

C'è inoltre una novità nelle modalità di svolgimento delle prove previste in funzione dell'ammissione all'esame: si svolgeranno in modalità **computer based**, mettendo fine al compito aggiuntivo, oneroso e non retribuito (come denunciano i sindacati) per la sistemazione e rilevazione, da parte dei docenti di classe, dei dati raccolti.

Nella fase consultiva alle Camere erano uscite proposte restrittive sul ruolo dell'Invalsi che avrebbero potuto metterlo all'angolo. L'Istituto ne esce invece valorizzato con un ruolo più ampio sulla valutazione del sistema nazionale, nonostante persistano alcune resistenze ideologiche e un po' velleitarie nel mondo della scuola.

INVALSI. IL DECRETO LEGISLATIVO CAMBIA TEMPI ED EFFETTI DELLE PROVE NAZIONALI. E NON SOLO

I decreti legislativi, e in particolare quello sulla valutazione, confermano e ampliano il ruolo dell'Invalsi all'interno del sistema di istruzione nazionale.

Ma c'è anche la novità del ruolo dell'Invalsi all'interno del sistema di inclusione riformato.

Il decreto sull'inclusione affida all'Istituto, sentito l'Osservatorio per l'inclusione scolastica, il compito di definire gli indicatori per la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica sulla base di specifici criteri.

"1. La valutazione della qualità dell'inclusione scolastica è parte integrante del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.

2. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI), in fase di predisposizione dei protocolli di valutazione e dei quadri di riferimento dei rapporti di autovalutazione, sentito l'Osservatorio per l'inclusione scolastica di cui all'articolo 15 del presente decreto, definisce

gli indicatori per la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica" (art. 4 - Valutazione della qualità dell'inclusione scolastica).

Il ruolo più significativo dell'Invalsi si ritrova comunque all'interno del decreto sulla valutazione (d.lgs. 62/2017), nel primo e nel secondo ciclo, negli esami di Stato per la licenza e per la maturità.

Per il primo ciclo il decreto definisce finalità e modalità degli interventi secondo l'art. 4.

Per gli alunni delle classi seconde di scuola primaria sono confermate le rilevazioni degli apprendimenti per italiano e matematica.

Per gli alunni delle quinte, invece, alle tradizionali discipline di italiano e matematica si aggiunge, dall'anno scolastico prossimo, anche la prova standardizzata di inglese.

"1. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), nell'ambito della promozione delle attività [...] effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni in

italiano, matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo vigenti. Tali rilevazioni sono svolte nelle classi seconda e quinta di scuola primaria, (...) ad eccezione della rilevazione di inglese effettuata esclusivamente nella classe quinta.

2. Le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione didattica.

3. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d'istituto.

4. Per la rilevazione di inglese, l'INVALSI predispone prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue" (art. 4 - Rilevazioni nazionali sugli apprendimenti degli alunni nella scuola primaria).



L'INVALSI ESCE DAGLI ESAMI DI STATO DEL I CICLO

La prima sostanziale novità si ha per le prove relative all'esame di Stato per il I ciclo, come si evince chiaramente dall'art. 7 del decreto.

Dall'anno scolastico 2017-18, infatti, le prove nazionali non saranno più inserite nell'esame e non concorreranno alla determinazione del voto finale come previsto invece, per l'ultima volta, negli esami del giugno 2017.

Le prove standardizzate si effettueranno entro il mese di aprile e, con riferimento all'esame, saranno soltanto requisito necessario di accesso all'esame stesso per tutti gli alunni. Non avranno incidenza sul voto d'esame, ma nella certificazione delle competenze rilasciata unitamente al diploma di licenza vi sarà la descrizione dei livelli conseguiti nelle tre discipline.

Alle prove di italiano e matematica si aggiungerà la prova di **inglese**. Altra novità: la modalità di svolgimento avverrà in modalità computer based.

"1. L'INVALSI, nell'ambito della promozione delle attività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, effettuano rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, computer based, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese in coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono effettuate nella classe terza della scuola secondaria di primo grado [...]."

3. Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue, eventualmente in convenzione con gli enti certificatori.

4. Le prove di cui al comma 1 si svolgono entro il mese di aprile e la relativa partecipazione rappresenta requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Per le alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove" (art. 7 - Prove nazionali sugli apprendimenti degli alunni della scuola secondaria di primo grado).

L'INVALSI SI AFFACCIA ALL'ESAME DI STATO DEL II CICLO

In considerazione del fatto che il decreto, per quanto riguarda il secondo ciclo, interviene solamente sugli esami finali, non possono essere previste modifiche sulla valutazione delle classi intermedie, ivi comprese le rilevazioni degli apprendimenti da parte dell'Invalsi per gli studenti delle seconde classi. Pertanto le prove per tali classi sono confermate in base alle disposizioni attuali limitate alle rilevazioni per italiano e matematica. L'eventuale estensione delle prove alla disciplina dell'inglese potrà essere disposta successivamente con apposito decreto ministeriale per il piano triennale degli interventi in materia.

Le prove nazionali per gli studenti delle seconde classi degli istituti di istruzione secondaria di II grado sono pertanto confermate nella attuale modalità.

Invece, novità tra le novità, le prove Invalsi faranno capolino nel nuovo esame di maturità che il decreto legislativo ha previsto per il 2018-19.

Tempi, modalità, discipline delle prove e funzioni sono come quelli dell'esame di licenza: prove entro il mese di aprile, in modalità computer based, riguarderanno italiano, matematica e inglese, saranno obbligatorie per essere ammessi all'esame, ma non incideranno sul voto finale.

Nel curriculum che verrà rilasciato ai candidati diplomati saranno riportati in forma descrittiva i livelli raggiunti nelle tre discipline nelle prove nazionali.

"1. Le studentesse e gli studenti iscritti all'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado sostengono prove a carattere nazionale, computer based, anche in modalità adattiva, predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese, ferme restando le rilevazioni già effettuate nella classe seconda, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013 n. 80. Per le studentesse e gli studenti risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove.

2. Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue, eventualmente in convenzione con gli enti certificatori.

3. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d'istituto" (Articolo 19 - Prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI).

L'INVALSI CAMBIA PELLE



Invalsi. Quel che c'era e quel che ci sarà.

In materia di valutazione l'Invalsi volta pagina, senza tuttavia attenuare la sua funzione di supporto al sistema scolastico per il quale svolge una funzione importante.

Difficile prevedere se il cambiamento servirà a convincere una certa parte critica del mondo studentesco e di quello sindacale dell'utilità del servizio svolto dall'istituto e dei possibili vantaggi per il miglioramento complessivo del sistema e delle singole istituzioni scolastiche.

Indubbiamente talune pregiudiziali, anche di tipo ideologico, pesano sulla funzione dell'Invalsi che, forse anche a causa di improprie dichiarazioni del passato, viene tuttora erroneamente ritenuto uno strumento per valutare i docenti e condizionarne lo sviluppo di carriera.

Ma vediamo da vicino conferme e innovazioni sull'Invalsi introdotte dal nuovo

decreto legislativo. Nelle prove nazionali standardizzate dall'anno prossimo arriva anche l'inglese che va ad aggiungersi a quelle di italiano e matematica.

Fanno eccezione le prove per gli alunni delle seconde classi della scuola primaria che continueranno ad essere effettuate solo per le rilevazioni degli apprendimenti di italiano e matematica.

Anche le rilevazioni degli apprendimenti per gli studenti delle classi seconde della secondaria di II grado continueranno a svolgersi limitatamente alle discipline di italiano e matematica, fatta salva una eventuale integrazione del piano triennale definito dal Miur.

Per gli alunni delle quinte classi di scuola primaria vi saranno due novità, già a partire dall'anno prossimo. Saranno previste anche le prove di inglese, oltre alle solite di italiano e matematica; inoltre nella certificazione

delle competenze, rilasciata al termine della primaria, saranno descritti i livelli raggiunti nelle prove a carattere nazionale, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione.

Il cambiamento più rilevante riguarda, però, il rapporto tra le prove nazionali e l'esame di licenza. Le prove Invalsi non saranno più inserite nell'esame e non concorreranno nemmeno a determinarne il voto finale. Si effettueranno circa due mesi prima, entro aprile, e per gli alunni la partecipazione alle prove sarà esclusivamente il requisito necessario per l'ammissione all'esame stesso, indipendentemente dall'esito conseguito.

Le prove nazionali standardizzate riguarderanno italiano, matematica e inglese; si svolgeranno - altra novità - in modalità *computer based*.

Inoltre nella certificazione delle competenze, rilasciata al termine del primo ciclo d'istruzione, saranno descritti i livelli raggiunti nelle prove

a carattere nazionale, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione.

Infine - novità assoluta - le prove nazionali standardizzate interesseranno direttamente anche l'esame finale del II ciclo (maturità): non dall'anno prossimo ma dal 2018-19.

Si effettueranno, secondo l'articolo 19 del decreto, circa due mesi prima dell'esame, entro aprile; per gli studenti la partecipazione alle prove sarà il requisito necessario per l'ammissione all'esame, indipendentemente dall'esito conseguito. Le prove riguarderanno italiano, matematica e inglese e si svolgeranno in modalità *computer based*.

Inoltre nel curriculum allegato al diploma saranno indicati in una specifica sezione in forma descrittiva i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione.



COME E QUANDO CAMBIANO LE PROVE NAZIONALI INVALSI

Tavola di sintesi dei cambiamenti

Classi	Anni scolastici	Mese di svolgimento	Materie	Modalità di svolgimento	Effetti
2.a classe primaria	2016-2017	Maggio	Italiano Matematica	supporto cartaceo	- contribuiscono autovalut. istituzioni scolastiche, - miglioramento azione didattica
	2017-2018	Maggio			
	2018-2019	Maggio			
5.a classe primaria	2016-2017	Maggio	Italiano Matematica	supporto cartaceo	- contribuiscono autoval. istituzioni scolastiche, - miglioramento azione didattica
	2017-2018	Maggio	Italiano Matematica inglese		
	2018-2019	Maggio			
Esame di licenza media	2016-2017		Italiano Matematica	supporto cartaceo	concorrono voto esame
	2017-2018		Italiano Matematica Inglese		-partecipazione prove requisito ammissione esame - descrizione livelli raggiunti in certifica- z. competenze
	2018-2019	entro aprile	Italiano Matematica Inglese	modalità computer based	

Un corso di Lumsa e Tuttoscuola

Il Dirigente scolastico, un leader per l'educazione

Per dirigenti scolastici in servizio: un qualificato corso di aggiornamento

Per chi aspira a diventarlo: il corso prepara al concorso per Dirigenti Scolastici

Direttori del corso: Italo Fiorin e Angelo Paletta



IN COLLABORAZIONE CON UNA UNIVERSITÀ

UTILIZZA LA CARTA DEL DOCENTE

STRUTTURA DEL CORSO

Le lezioni mirano a sviluppare competenze relative alla gestione e organizzazione della scuola, considerando sia gli aspetti pedagogici sia quelli normativi e organizzativi. Ogni lezione durerà tre ore, di cui le prime due affidate a un docente universitario o un esperto e l'ultima affidata a un Dirigente Scolastico esperto dell'argomento trattato.

In questo modo verrà garantito un mix di elevato livello tra teoria e pratica (scuola reale).

Ai candidati viene inoltre suggerita una bibliografia mirata, considerando i principali autori in tema di didattica e di gestione della classe. Ogni tre lezioni si terrà un webinar di tutoraggio nel quale un team di Dirigenti Scolastici risponderà ai quesiti dei corsisti, accompagnando gli iscritti in un percorso formativo su misura delle proprie esigenze.

ISCRIVITI IN 3 MOSSE

- 1 Registrati sulla piattaforma on line alla pagina <https://attendee.gotowebinar.com/register/7355513268011454979> inserendo tutti i tuoi dati. A seguire riceverai le indicazioni per procedere al pagamento.
- 2 invia per email la ricevuta di pagamento unitamente alla copia del documento di identità
- 3 riceverai sempre per mail le indicazioni per assistere alle lezioni

CONTENUTI

Il corso si articola in **12 lezioni da 3 ore ciascuna**.

Le aree tematiche di formazione, presenti nel bando del concorso, sono:

1. Modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali
2. Rendicontazione e bilancio sociale
3. Organizzazione degli ambienti di apprendimento
4. Processi di innovazione nella didattica
5. Normativa di riferimento per il settore dell'istruzione e dell'educazione scolastica, parte uno
6. Normativa di riferimento per il settore dell'istruzione e dell'educazione scolastica, parte due
7. Contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e alla gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali
8. Innovazione digitale
9. Diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico, nonché penale con particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica Amministrazione e in danno di minorenni
10. Organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realtà del personale scolastico
11. Valutazione e autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici
12. Sistemi educativi dei paesi dell'Unione Europea

Un'offerta completa e approfondita che prevede:

- ✓ formazione attraverso **12 lezioni**
- ✓ **4 webinar di approfondimento** attraverso quesiti che i corsisti stessi potranno ai docenti e ai Dirigenti Scolastici
- ✓ **5 focus su nuovi modelli di scuola:**
 - Leadership for service (La scuola del Service Learning)
 - Leadership for globale learning (La scuola senza zaino)
 - Leadership for community (La scuola aperta)
 - Leadership for inclusion (La scuola inclusiva)
 - Leadership for digital innovation (La scuola digitale)

2.a classe Scuola second. II grado	2016-2017	Maggio	Italiano Matematica	supporto cartaceo	- contribuiscono autovalut. istituzioni scolastiche, - miglioramento azione didattica
	2017-2018	Maggio			
	2018-2019	Maggio	Italiano Matematica (forse inglese)		
Esame di maturità	2016-2017	-	-	-	-
	2017-2018	-	-	-	-
	2018-2019	entro aprile	Italiano Matematica inglese	modalità computer based	- partecipa- zione prove requisito ammissione esame - descri- zione livelli raggiunti in curriculum



DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62

Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00070)

(GU n.112 del 16-5-2017 - Suppl. Ordinario n. 23)

Vigente al: 31-5-2017

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, ed in particolare il comma 181 lettera i);

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 14;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 20;

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, come modificata dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 4, 8 e 11;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;

Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, concernente disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e in particolare l'articolo 1, comma 4, concernente il giudizio di ammissione e la prova nazionale per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;

Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, che agli articoli 1, 2 e 3 ha dettato norme in materia di acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», di valutazione del comportamento e degli apprendimenti degli alunni;

Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170 recante norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 concernente la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione degli apprendimenti non formali e formali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751 recante esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, relativo al regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 15 luglio 1998 n. 286, ed in particolare l'articolo 45;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2010, recante approvazione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento dell'insegnamento della religione cattolica per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo d'istruzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, che adotta il «Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, che adotta il «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, che adotta il «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, relativo al regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Vista la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, concernente regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2017;

Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 espresso nella seduta del 23 febbraio 2017;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2017;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Capo I
Principi generali

Art. 1

Principi. Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione

1. La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

2. La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.

3. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.

4. Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, anche in sede di elaborazione del piano triennale dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti, in coerenza con quanto previsto dal regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio.

5. Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.

6. L'istituzione scolastica certifica l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi.

7. Le istituzioni scolastiche partecipano alle rilevazioni internazionali e nazionali dei livelli di apprendimento ai fini della valutazione del sistema nazionale di istruzione e della qualità del proprio servizio.

8. I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione, come previsto dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1999, n. 394, e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

Capo II

Valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato nel primo ciclo di istruzione

Art. 2

Valutazione nel primo ciclo

1. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento.

2. L'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

3. La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.

4. Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169.

5. La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato nel comma 3 dell'articolo 1. Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249.

6. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 relativamente alla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, la valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.

Art. 3

Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria

1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

Art. 4

Rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria

1. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), nell'ambito della promozione delle attività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni in italiano, matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono svolte nelle classi seconda e quinta di scuola primaria, come previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, ad eccezione della rilevazione di inglese effettuata esclusivamente nella classe quinta.

2. Le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di autovalutazione delle istituzioni

3. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d'istituto.

4. Per la rilevazione di inglese, l'INVALSI predispone prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento Europeo per le lingue.

Art. 5

Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado

1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

Art. 6

Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo

1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo.

2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.

3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

4. Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

5. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.

Art. 7

Prove nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola secondaria di primo grado

1. L'INVALSI, nell'ambito della promozione delle attività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, effettua rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, computer based, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese in coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono effettuate nella classe terza della scuola secondaria di primo grado, come previsto dall'articolo 6,

comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, come modificato dall'articolo 26, comma 2, del presente decreto.

2. Le prove di cui al comma 1 supportano il processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione didattica.

3. Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento europeo per le lingue, eventualmente in convenzione con gli enti certificatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Le prove di cui al comma 1 si svolgono entro il mese di aprile e la relativa partecipazione rappresenta requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Per le alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove.

5. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d'istituto.

Art. 8

Svolgimento ed esito dell'esame di Stato

1. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa.

2. Presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione è costituita la commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del consiglio di classe. Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il dirigente scolastico, o un docente collaboratore del dirigente individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica.

Per ogni istituzione scolastica paritaria svolge le funzioni di Presidente il coordinatore delle attività educative e didattiche.

3. L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi. La commissione d'esame predispone le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la valutazione.

4. Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, sono:

- a) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua;
- b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;
- c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.

5. Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere. Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità di articolazione e di svolgimento delle prove.

7. La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio di cui al comma 3. L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi.

8. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso

scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.

9. L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio.

10. Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame.

11. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola.

Art. 9

Certificazione delle competenze nel primo ciclo

1. La certificazione di cui all'articolo 1, comma 6, descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni, anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo.

2. La certificazione è rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione.

3. I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei seguenti principi:

a) riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;

b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, così come recepite nell'ordinamento italiano;

c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze;

d) valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di apprendimento non formale e informale;

e) coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità;

f) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.

Art. 10

Esami di idoneità nel primo ciclo e ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo dei candidati privatisti

1. L'accesso all'esame di idoneità per le classi seconda, terza quarta e quinta della scuola primaria e per la prima classe della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo anno di età.

2. L'accesso all'esame di idoneità per le classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente l'undicesimo e il dodicesimo anno di età.

3. In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori dell'alunna e dell'alunno, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Le alunne e gli alunni sostengono l'esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, oppure all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione, in qualità di candidati privatisti presso una scuola statale o paritaria. Sostengono altresì l'esame di idoneità nel caso in cui richiedano l'iscrizione in una scuola statale o paritaria.

4. L'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità ovvero di non idoneità.

5. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale

ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.

6. Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato i candidati privatisti partecipano alle prove INVALSI di cui all'articolo 7 presso una istituzione scolastica statale o paritaria.

7. In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, le alunne e gli alunni sostengono l'esame di idoneità ove intendano iscriversi ad una scuola statale o paritaria.

Art. 11

Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10.

2. Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.

3. L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.

4. Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 7. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.

5. Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.

6. Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

7. L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8.

8. Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

9. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.

10. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.

11. Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA, di cui al comma 9, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

12. Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.

13. In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8.

14. Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 4 e 7. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese di cui all'articolo 7.

15. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Capo III

Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione

Art. 12

Oggetto e finalità

1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, abilità e competenze proprie di ogni indirizzo di studi, con riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, anche in funzione orientativa per il proseguimento degli studi di ordine superiore ovvero per l'inserimento nel mondo del lavoro.

2. In relazione al profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi, l'esame di Stato tiene conto anche della partecipazione alle attività di alternanza scuola-lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali e del percorso dello studente di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015 n. 107.

3. L'esame di Stato tiene altresì conto delle attività svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.

4. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono disposte annualmente le modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato e degli esami preliminari.

5. Nell'ambito della funzione ispettiva sono assicurate verifiche e monitoraggi sul regolare funzionamento degli istituti statali e paritari e, in particolare, sulla organizzazione e la gestione degli esami di Stato, di idoneità ed integrativi, nonché sulle iniziative organizzativo-didattiche realizzate dalla istituzione scolastica per il recupero delle carenze formative.

Art. 13

Ammissione dei candidati interni

1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni le studentesse e gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie.

2. L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. È ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:

a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;

b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19;

c) svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che, a seguito di esame di idoneità, siano ammessi al penultimo o all'ultimo anno di corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attività di alternanza scuola-lavoro necessarie per l'ammissione all'esame di Stato sono definiti con il decreto di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo;

d) votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

3. Sono equiparati ai candidati interni le studentesse e gli studenti in possesso del diploma professionale quadriennale di «Tecnico» conseguito nei percorsi del Sistema di istruzione e formazione professionale, che abbiano positivamente frequentato il corso annuale previsto dall'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le regioni o province autonome.

4. Sono ammessi, a domanda, direttamente all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, le studentesse e gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.

Art. 14

Ammissione dei candidati esterni

1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni, alle condizioni previste dal presente articolo, coloro che:

a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo di istruzione;

b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;

c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

d) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.

2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, l'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno. Sostengono altresì l'esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno, i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.

3. I candidati esterni debbono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato all'Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, il quale provvede ad assegnare i candidati medesimi, distribuendoli in modo uniforme sul territorio, agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione.

Eventuali deroghe al superamento dell'ambito organizzativo regionale devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dall'Ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e il loro numero non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando il limite numerico di trentacinque candidati di cui all'articolo 16, comma 4. Gli esami preliminari, ove prescritti, sono sostenuti dai candidati esterni presso le istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma preclude l'ammissione all'esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate. L'ammissione all'esame di Stato è altresì subordinata alla partecipazione presso l'istituzione scolastica in cui lo sosterranno alla prova a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI nonché allo svolgimento di attività assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione europea, che non abbiano frequentato l'ultimo anno di corso di istruzione secondaria superiore in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all'estero, possono sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni, con le medesime modalità previste per questi ultimi.

Art. 15

Attribuzione del credito scolastico

1. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi insegnamenti.

2. Con la tabella di cui all'allegato A del presente decreto è stabilita la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la

fascia di attribuzione del credito scolastico. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell'articolo 13, comma 4, è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso. La tabella di cui all'allegato A si applica anche ai candidati esterni ammessi all'esame a seguito di esame preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami di idoneità. Per i candidati che svolgono l'esame di Stato negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 la stessa tabella reca la conversione del credito scolastico conseguito, rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso e nel terzo anno di corso.

3. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare di cui al comma 2 dell'articolo 14, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari.

Art. 16

Commissione e sede di esame

1. Sono sedi degli esami per i candidati interni le istituzioni scolastiche statali e gli istituti paritari da essi frequentati.

2. Per i candidati esterni sono sedi di esame gli istituti statali e gli istituti paritari a cui sono assegnati, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 14, comma 3, e secondo le modalità previste nell'ordinanza annuale di cui all'articolo 12, comma 4.

3. Ai candidati esterni che abbiano compiuto il percorso formativo in scuole non statali e non paritarie o in corsi di preparazione, comunque denominati, è fatto divieto di sostenere gli esami in scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi.

4. Presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sede di esami sono costituite commissioni d'esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da tre membri esterni e per ciascuna delle due classi da tre membri interni. In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta. I commissari e il presidente sono nominati dall'Ufficio scolastico regionale sulla base di criteri determinati a livello nazionale con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ad ogni classe sono assegnati non più di trentacinque candidati.

5. Presso l'Ufficio scolastico regionale è istituito l'elenco dei presidenti di commissioni, cui possono accedere dirigenti scolastici, nonché docenti della scuola secondaria di secondo grado, in possesso di requisiti definiti a livello nazionale dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che assicura specifiche azioni formative per il corretto svolgimento della funzione di presidente.

6. Le commissioni d'esame possono provvedere alla correzione delle prove scritte operando per aree disciplinari; le decisioni finali sono assunte dall'intera commissione a maggioranza assoluta.

Art. 17

Prove di esame

1. Il consiglio di classe elabora, entro il quindicimaggio di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. La commissione tiene conto di detto documento nell'espletamento dei lavori.

2. L'esame di Stato comprende due prove a carattere nazionale e un colloquio, fatto salvo quanto previsto dal comma 7.

3. La prima prova, in forma scritta, accerta la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. La prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica

da parte del candidato.

4. La seconda prova, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale della studentessa o dello studente dello specifico indirizzo.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e Linee guida, i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove di cui ai commi 3 e 4, in modo da privilegiare, per ciascuna disciplina, i nuclei tematici fondamentali.

6. Al fine di uniformare i criteri di valutazione delle commissioni d'esame, con il decreto di cui al comma 5, sono definite le griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi previsti dall'articolo 18, comma 2, relativamente alle prove di cui ai commi 3 e 4. Le griglie di valutazione consentono di rilevare le conoscenze e le abilità acquisite dai candidati e le competenze nell'impiego dei contenuti disciplinari.

7. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuate annualmente, entro il mese di gennaio, le discipline oggetto della seconda prova, nell'ambito delle materie caratterizzanti i percorsi di studio, l'eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio e le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio di cui al comma 9.

8. Il Ministro sceglie i testi della prima e seconda prova per tutti i percorsi di studio tra le proposte elaborate da una commissione di esperti. Nei percorsi dell'istruzione professionale la seconda prova ha carattere pratico ed è tesa ad accertare le competenze professionali acquisite dal candidato. Una parte della prova è predisposta dalla commissione d'esame in coerenza con le specificità del Piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica.

9. Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale della studentessa o dello studente. A tal fine la commissione, tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio 2015, n. 107, propone al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera.

Nell'ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta nel percorso di studi. Per i candidati esterni la relazione o l'elaborato hanno ad oggetto l'attività di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo.

10. Il colloquio accerta altresì le conoscenze e competenze maturate dal candidato nell'ambito delle attività relative a «Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 e recepiti nel documento del consiglio di classe di cui al comma 1.

11. Per i candidati risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dalla commissione, è prevista una sessione suppletiva e una sessione straordinaria d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi.

Art. 18

Esiti dell'esame

1. A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove e al colloquio di cui all'articolo 17 e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato per un massimo di quaranta punti.

2. La commissione d'esame dispone di un massimo venti punti per la valutazione di ciascuna delle prove di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 17, e di un massimo di venti punti per la valutazione del colloquio. Con il decreto del Ministro di cui all'articolo 17, comma 7, è definita la ripartizione del punteggio delle tre prove scritte, ove previste per specifici indirizzi di studio. Per specifici percorsi di studio, in particolare attivati

sulla base di accordi internazionali, che prevedono un diverso numero di prove d'esame, i relativi decreti ministeriali di autorizzazione definiscono la ripartizione del punteggio delle prove.

3. L'esito delle prove di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 17 è pubblicato, per tutti i candidati, all'albo dell'istituto sede della commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio di cui ai commi 9 e 10 del medesimo articolo.

4. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di sessanta centesimi.

5. La commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove d'esame pari almeno a cinquanta punti.

6. La commissione all'unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire della predetta integrazione del punteggio, a condizione che:

a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe;

b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto per ogni prova d'esame.

7. L'esito dell'esame con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode, è pubblicato, contemporaneamente per tutti i candidati della classe, all'albo dell'istituto sede della commissione, con la sola indicazione «non diplomato» nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

Art. 19

Prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI

1. Le studentesse e gli studenti iscritti all'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado sostengono prove a carattere nazionale, computer based, predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese, ferme restando le rilevazioni già effettuate nella classe seconda, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013 n. 80. Per le studentesse e gli studenti risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove.

2. Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento europeo per le lingue, eventualmente in convenzione con gli enti certificatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d'istituto.

Art. 20

Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

1. Le studentesse e gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 13. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno valore equipollente all'interno del piano educativo individualizzato.

2. La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.

3. Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d'esame, la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito la studentessa o lo studente durante l'anno scolastico.

4. La commissione potrà assegnare un tempo differenziato per l'effettuazione delle prove da parte del

candidato con disabilità.

5. Alle studentesse e agli studenti con disabilità, per i quali sono state predisposte dalla commissione prove non equipollenti a quelle ordinarie sulla base del piano educativo individualizzato o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame.

6. Per le studentesse e gli studenti con disabilità il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.

7. Al termine dell'esame di Stato viene rilasciato ai candidati con disabilità il curriculum della studentessa e dello studente di cui al successivo articolo 21, comma 2.

8. Le studentesse e gli studenti con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 19. Il consiglio di classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova.

9. Le studentesse e gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 13, sulla base del piano didattico personalizzato.

10. La commissione d'esame, considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.

11. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte ed utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato e che siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Nel diploma finale non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi.

12. Per i candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. Nel diploma finale non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera.

13. In casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, la studentessa o lo studente, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, sono esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguono un percorso didattico differenziato. In sede di esame di Stato sostengono prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo di cui al comma 5. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.

14. Le studentesse e gli studenti con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 19. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le studentesse e gli studenti con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

Art. 21

Diploma finale e curriculum della studentessa e dello studente

1. Il diploma finale rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea, attesta l'indirizzo e la

durata del corso di studi, nonché il punteggio ottenuto.

2. Al diploma è allegato il curriculum della studentessa e dello studente, in cui sono riportate le discipline ricomprese nel piano degli studi con l'indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse. In una specifica sezione sono indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale di cui all'articolo 19, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese. Sono altresì indicate le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite e le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico nonché le attività di alternanza scuola-lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro.

3. Con proprio decreto il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta i modelli di cui ai commi precedenti.

Capo IV

Disposizioni finali

Art. 22

Valutazione di alunne, alunni, studentesse e studenti in ospedale

1. Per le alunne, gli alunni, le studentesse e gli studenti che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni e studenti, ai fini della valutazione periodica e finale.

2. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe. Analogamente si procede quando l'alunna, l'alunno, la studentessa o lo studente, ricoverati nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, devono sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse. Le modalità attuative del presente comma sono indicate nell'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui all'articolo 12, comma 4.

3. Le modalità di valutazione di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare.

Art. 23

Istruzione parentale

1. In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Art. 24

Regioni a statuto speciale e Province di Trento e di Bolzano

1. Sono fatte salve le competenze attribuite in materia alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

2. Nella Provincia di Bolzano la padronanza della seconda lingua e, per le scuole delle località ladine, la padronanza delle lingue scolastiche ladina, italiana e tedesca è accertata anche nell'ambito di specifiche prove scritte degli esami di Stato. La provincia autonoma di Bolzano, in considerazione della

particolare situazione linguistica, disciplina la partecipazione alle prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI; le rispettive modalità di partecipazione sono stabilite sulla base di convenzioni stipulate tra la provincia e l'INVALSI.

3. Nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano la padronanza della seconda lingua è accertata anche nell'ambito di specifiche prove scritte degli esami di Stato.

Le prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI sono tradotte o elaborate in lingua slovena.

Art. 25

Scuole italiane all'estero

1. Per le alunne e gli alunni che frequentano le scuole italiane all'estero si applicano le norme del presente decreto, ad eccezione degli articoli 4, 7 e 19.

2. L'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione avviene in assenza dell'espletamento delle prove standardizzate predisposte dall'INVALSI.

Art. 26

Decorrenze, disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni

1. Le disposizioni di cui ai Capi I e II del presente decreto, gli articoli 23 e 27, nonché gli articoli 24 e 25 con riferimento alla disciplina del primo ciclo di istruzione si applicano a decorrere dal 1° settembre 2017. Le disposizioni di cui al Capo III del presente decreto, l'articolo 22, nonché gli articoli 24 e 25 con riferimento alla disciplina del secondo ciclo di istruzione si applicano a decorrere dal 1° settembre 2018.

2. Con effetto a partire dal 1° settembre 2017, all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122 dopo le parole «del presente regolamento» sono soppresse le seguenti:

«ivi comprese quelle relative alla prova scritta nazionale per l'esame di Stato del primo ciclo». Con effetto a partire dal 1° settembre 2018, l'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, è sostituito dal seguente: «Tali rilevazioni sono effettuate su base censuaria nelle classi seconda e quinta della scuola primaria, terza della scuola secondaria di primo grado, seconda e ultima della scuola secondaria di secondo grado e comunque entro il limite, a decorrere dall'anno 2013, dell'assegnazione finanziaria disposta a valere sul Fondo di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.».

3. Con effetto a partire dal 1° settembre 2017 sono disposte le seguenti abrogazioni:

a) articoli 146, comma 2, 179, comma 2, e 185, commi 3 e 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

b) articolo 8, commi 1, 2 e 4, e articolo 11, commi da 1 a 6, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;

c) articolo 3, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 3-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito nella legge 30 ottobre 2008, n. 169;

d) articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147 convertito, con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.

4. Con effetto a partire dal 1° settembre 2018 sono disposte le seguenti abrogazioni:

a) articoli 1, 2, commi da 1 a 7, 3, 4, commi da 1 a 9 e 11 e 12, nonché articoli 5 e 6 della legge 10 dicembre 1997, n. 425;

b) articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53.

5. Con effetto a partire dal 1° settembre 2017 le disposizioni di cui agli articoli 7, 9, comma 1, 10, comma 1, e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122, nonché l'articolo 2, comma 2, e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito nella legge 30 ottobre 2008, n. 169 cessano di avere efficacia con riferimento alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione.

6. Con effetto a partire dal 1° settembre 2017 cessano di avere efficacia:

a) gli articoli 1, 2, 3, 8, comma 1, articolo 9, commi 2, 3 e 4, articolo 14, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122.

Con effetto a partire dal 1° settembre 2018 cessano di avere efficacia:

a) Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, fatto salvo l'articolo 9, comma 8;

b) gli articoli 6, 8, commi da 3 a 6, articolo 9, commi 5 e 6, articolo 10, comma 2, articolo 11, articolo 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122.

Art. 27

Disposizioni finanziarie

1. Le azioni poste in essere dalle istituzioni scolastiche per dare attuazione all'articolo 1, commi 2, 4 e 8, sono effettuate nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

2. Le strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, previsti dall'articolo 2, comma 2, dall'articolo 3, comma 2, e dall'articolo 6, comma 3, sono effettuate da ciascuna istituzione scolastica mediante l'organico dell'autonomia e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

3. Le verifiche ed i monitoraggi previsti dall'articolo 12, comma 5, sono effettuati nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

4. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 1, dall'articolo 7, comma 1 e dall'articolo 19, comma 1, pari a euro 1.064.000 per l'anno 2017, a euro 3.545.000 per l'anno 2018 e a euro 4.137.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
 Fedeli, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
 Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
 Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Allegato A (di cui all'articolo 15, comma 2)

TABELLA ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO

Media dei voti	Fasce di credito III Anno	Fasce di credito IV Anno	Fasce di credito V Anno
$M < 6$	-	-	7-8
$M = 6$	7-8	8-9	9-10
$6 < M \leq 7$	8-9	9-10	10-11
$7 < M \leq 8$	9-10	10-11	11-12
$8 < M \leq 9$	10-11	11-12	13-14
$9 < M \leq 10$	11-12	12-13	14-15

REGIME TRANSITORIO

CANDIDATI CHE SOSTENGONO L'ESAME NELL'A.S. 2018/2019:

TABELLA DI CONVERSIONE DEL CREDITO CONSEGUITO NEL III E NEL IV ANNO:

Somma dei crediti conseguiti per il III e il IV anno	Nuovo credito attribuito per il III e IV anno (totale)
6	15
7	16
8	17
9	18
10	19
11	20
12	21
13	22
14	23
15	24
16	25

CANDIDATI CHE SOSTENGONO L'ESAME NELL'A.S. 2019/2020:

TABELLA DI CONVERSIONE DEL CREDITO CONSEGUITO NEL III ANNO:

Nuovo credito conseguito per il III anno	Nuovo credito attribuito per il III anno
3	7
4	8
5	9
6	10
7	11
8	12

TUTTOSCUOLA

LE GUIDE DI TUTTOSCUOLA

Direttore responsabile

Giovanni Vinciguerra

Comitato Scientifico

Giorgio Allulli - Dario Antiseri

Antonio Augenti - Sebastiano Bagnara

Giuseppe Costa - Gaetano Domenici

Paola Gallegati - Silvano Tagliagambe

Coordinatore Comitato Scientifico

Alfonso Rubinacci

Redazione

Maurizio Amoroso

Sergio Govi

Orazio Niceforo

Copyright: Editoriale Tuttoscuola S.r.l.

Via della Scrofa, 39 - 00186 Roma

Tel. 06 68307851 - Fax 06 68802728

www.tuttoscuola.com

redazione@tuttoscuola.com

Vietata la riproduzione anche parziale di testie e tabelle
senza la preventiva autorizzazione dell'Editore.

Come cambia l'esame di licenza media

A cura di Sergio Govi e Orazio Niceforo

Giugno 2017